SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 novembre 1995, n. 468.

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia e della Calabria per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nelle predette province, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli fin dai primi giorni del mese di settembre 1995;

Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi ed agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 novembre 1995 e del 10 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim,* Ministro di grazia e giustizia e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia e della Calabria fino al 31 dicembre 1995. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria saranno sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 176.668 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.948,1 milioni; capitolo 1091, per lire 1.042 milioni; capitolo 1092, per lire 1.948,1 milioni; capitolo 1105, per lire 25.035 milioni; capitolo 1375, per lire 4.054,5 milioni; capitolo 1378, per lire 37.870,5 milioni; capitolo 1385, per lire 12.135 milioni; capitolo 1405, per lire 1.709 milioni; capitolo 1802, per lire 6.150,6 milioni; capitolo 1872, per lire 4.509 milioni; capitolo 1878, per lire 4.509 milioni; capitolo 2000, per lire 2.033,5 milioni; capitolo 2002, per lire 2.000 milioni; capitolo 2102, per lire 26.987 milioni; capitolo 2103, per lire 991,7 milioni; capitolo 2503, per lire 1.150 milioni; capitolo 2802, per lire 19.869 milioni; capitolo 2804, per lire 14.272 milioni; capitolo 3001, per lire 7.324 milioni; capitolo 3204, per lire 1.130 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 11 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *Il Guardasigilli:* DINI

TABELLA C/2
(art 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA
RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO :(1)						Periodi minimi in incarichi di categoria presso destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari Incursori Fucilieri di Marina. Specialisti di volo CNA		(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1° Classe	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni .(2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2° classe	Capi di 1° classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	4 anni	idem come sopra	6 anni	idem come sopra		
Capi di 3° classe	Capi di 2° classe										

Segue TABELLA C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombad,Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA.		.(3)	
2° Capo	2° Capo scelto	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni	5 anni	6 anni .(2)	8 anni	I periodi indicati si intendono com prensivi degli anni di imbarco effettua ti nei gradi prece denti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni	4 anni	3 anni .(2)	6 anni	Idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative	NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1°classe	Sottocapo di 1°classe scelto	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	Idem come sopra		
Sottocapo di 2°Classe	Sottocapo di 1°Classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	Idem come sopra		

NOTE:

.(1) - a Restano ferme le disposizioni dell'art 5 e del secondo,terzo e quarto comma dell'art 6 della Legge 26.Giugno 1965, n°813, nonchè , in quanto applicabili le disposizioni dell'art 66 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18.Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni

b sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco i musicanti (art.4 D.M. in data 20 Dicembre 1965).

.(2) - Per il personale NP appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC,stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

.(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

95G0517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 469.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, concernente le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, di approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, di approvazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'alinea dell'art. 1, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, è sostituito dal seguente:

«Ferma restando l'applicazione delle norme recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e nel rispetto delle competenze del Provveditorato generale dello Stato per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale per i beni culturali e ambientali e gli organi ed uffici che ne dipendono, possono eseguire in economia le seguenti spese:».

Art. 2.

1. L'art. 1, primo comma, numero 3), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, è sostituito dal seguente:

«3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, apparecchiature elettroniche ed informatiche, programmi applicativi e relativi servizi, macchine da calcolo e da scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicative, spese di ufficio, cancelleria e stampa;».

Art. 3.

1. All'art. 9, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, le parole: «dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, di approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, come modificato dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — *Ferma restando l'applicazione delle norme recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e nel rispetto delle competenze del Provveditorato generale dello Stato per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale per i beni culturali e ambientali e gli organi ed uffici che ne dipendono, possono eseguire in economia le seguenti spese:*

1) manutenzione e riparazioni ordinarie e pulizie di locali e dei relativi impianti;

2) manutenzione ordinaria, rimessaggio, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

3) *acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, apparecchiature elettroniche ed informatiche, programmi applicativi e relativi servizi, macchine da calcolo e da scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicatrici, spese di ufficio, cancelleria e stampa;*

4) installazione e spese di esercizio e di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefoni;

5) acquisto e legatura di libri, stampe, opuscoli e simili, abbonamenti a giornali e riviste, scientifici e amministrativi italiani e stranieri, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms documentari-scientifici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, spese per stampa tipografica, litografica, xerografica e cianografica, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia;

6) spese per l'espletamento dei corsi, concorsi ed esami compreso l'affitto di locali a breve termine, il noleggio di mobili, strumenti ed altre attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;

7) spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; spese per traduzioni;

8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali e per il funzionamento di comitati, commissioni, consigli; compensi ad interpreti; spese per l'attuazione di accordi culturali;

9) spese per indagini scientifiche connesse ad attività istituzionali;

10) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale;

11) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie;

12) spese per diplomi, medaglie e premi;

13) spese per l'acquisto di vestiario al personale ausiliario, operaio e addetto ai laboratori o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio;

14) spese per l'acquisto di armi e munizioni per i servizi di vigilanza armata e relative spese per il periodico addestramento del personale addetto;

15) spese per la preparazione e realizzazione di mostre in Italia e all'estero;

16) spese per la esecuzione di studi e documentazioni relative a cose, mobili o immobili, di interesse archeologico, storico-artistico, ambientale e architettonico, archivistico e bibliografico;

17) spese per il rilevamento e catalogazione del patrimonio archeologico, storico-artistico, ambientale e architettonico, archivistico e bibliografico;

18) spese per l'acquisto in Italia ed all'estero di materiale archeologico, storico e artistico, archivistico e bibliografico, di collezioni scientifiche, di documenti, di manoscritti e stampe;

19) spese per l'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili di interesse archivistico e bibliografico;

20) spese per l'esecuzione delle opere relative alla prevenzione antifurto e antincendio degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali;

21) spese per l'esecuzione di lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di beni archivistici e bibliografici, per i quali non provvedono altre amministrazioni;

22) spese per la manutenzione e per il restauro di cose di interesse archivistico e bibliografico, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, vedasi in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9. — Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle tesorerie, ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, mediante apertura di credito a favore del cassiere del Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi *degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.*

Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti del Ministero si procede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni».

95G0511

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1995.

Approvazione dello schema negoziale del contratto uniforme a termine sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, e 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo schema negoziale del contratto uniforme a termine sui titoli di Stato — di cui all'annesso *A* del presente decreto — nel testo deliberato dal comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 24 febbraio 1994, nella riunione del 23 ottobre 1995.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

ANNESSO *A*

Schema negoziale del contratto uniforme a termine del future quinquennale relativo a buoni poliennali del Tesoro italiano, negoziato nel mercato disciplinato con decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni deliberato dal comitato di gestione del mercato il 23 ottobre 1995.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione». il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione». le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi quindici minuti di contrattazione, non inferiore a cinquanta titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti; «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0.01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 250 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 12% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del Mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effeffuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.

4. Il comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art 7, comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione» presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la Stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entranibi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

95A6644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio intercomunale fra imprese agricole Tressanti - Società cooperativa a responsabilità limitata già «Coop. Tressanti», in Cerignola Borgo Tressanti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 22 marzo 1995 nei confronti della società cooperativa Consorzio intercomunale fra imprese agricole Tressanti «C.I.I.A.T.» Società cooperativa a responsabilità limitata già «Coop. Tressanti», con sede in Cerignola Borgo Tressanti (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio intercomunale fra imprese agricole Tressanti «C.I.I.A.T.» Società cooperativa a responsabilità limitata già «Coop. Tressanti», con sede in Cerignola Borgo Tressanti (Foggia), costituita con rogito notaio dott. Salvatore Carbone in data 15 marzo 1976, rep. n. 50.086, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Mario Marini, nato a Roma il 29 dicembre 1952 ed ivi residente in via Germanico, 107, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6682

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 agosto 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale è stata istituita una commissione di studio per meglio definire l'assetto istituzionale dell'area umanistica;

Vista la relazione della suddetta commissione trasmessa in data 4 febbraio 1995;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla riforma della facoltà di magistero, in data 16 marzo 1995, 20 aprile 1995 e 13 luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994, registrato dalla Corte dei conti il 17 giugno 1994, registro 1, foglio n. 36;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1994 di revoca del precedente decreto;

Considerata l'opportunità di ritirare i suddetti decreti ministeriali 12 aprile 1994 e 21 luglio 1994, al fine di regolamentare e definire al meglio, in modo totale ed esaustivo, l'assetto istituzionale dell'area umanistica, anche e soprattutto alla luce della relazione della suddetta commissione di studio;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella II dell'ordinamento didattico universitario;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi citati nelle premesse sono revocati i decreti ministeriali 12 aprile 1994 e 21 luglio 1994 relativi alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione.

Art. 2.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che la facoltà di magistero si trasforma nella nuova facoltà di scienze della formazione e può rilasciare le lauree ed il diploma universitario di seguito elencati, nonché, in via transitoria, quelli di cui all'art. 3:

laurea in scienze dell'educazione;

laurea in psicologia;

diploma universitario in servizio sociale.

Art. 3.

3.1. Il corso di laurea in materie letterarie (tabella XIV), già afferente alla facoltà di magistero, afferisce in via transitoria alla facoltà di scienze della formazione fino alla sua soppressione, che dovrà essere prevista nella fase di riordinamento del corso di laurea in lettere (tabella XII).

3.2. Qualora risulti già attivato presso una facoltà di magistero, il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferirà in via transitoria alla facoltà di scienze della formazione fino alla eventuale istituzione o attivazione di una nuova facoltà di lingue e letterature straniere, o fino a quando non sarà unificato con quello attivato, ove esistente, nelle facoltà di lettere e filosofia.

3.3. I corsi di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, in scienze della comunicazione, ed i corsi di diploma universitario in giornalismo ed in tecnica pubblicitaria afferiscono, in via transitoria, alla facoltà di scienze della formazione fino alla costituzione della nuova facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

3.4. Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali, già attivato presso la facoltà di magistero, afferisce in via transitoria alla facoltà di scienze della formazione fino alla costituzione della facoltà di conservazione dei beni culturali, ovvero fino al trasferimento del corso stesso alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 4.

Quando sarà soppresso il corso di laurea in materie letterarie, e nel caso in cui il corso di laurea in lingue e letterature straniere si trasformi in facoltà o afferisca alla facoltà di lettere e filosofia, verrà salvaguardato il diritto di opzione dei docenti e dei ricercatori; tale diritto dovrà essere esercitato tenuto conto delle esigenze didattiche della nuova facoltà di scienze della formazione e delle facoltà di nuova afferenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 148

95A6701

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 7 novembre 1995.

Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato».

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 20 settembre 1994, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato», entro il quale la commissione deve terminare i suoi lavori, è prorogato al 30 aprile 1996.

Roma, 7 novembre 1995

p. *Il Presidente:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

(*Documento XXII, n. 1*-bis):

Presentato dai senatori MANFROI, ALÒ, CURTO, CASILLO, LORETO, NAPOLI, RECCIA, SPISANI, BEDIN, DELFINO, FARDIN, BRICCARELLO, PODESTÀ, TAPPARO E CANGELOSI.

Assegnato alla 11ª commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale), in sede deliberante, il 25 settembre 1995.

Esaminato dalla 11ª commissione nella seduta del 25 ottobre 1995 ed approvato nella seduta del 7 novembre 1995.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 20 settembre 1994 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994. Il comma 1 dell'art. 6 di detta deliberazione prevede che la commissione concluda i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

95A6730

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Messina, approvata dal Consiglio universitario nazionale con il suo parere;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 1995 con il quale è stata autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo è istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 720, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Art. 721. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 722. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie dell'apparato locomotore, in particolare alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

Art. 723. — La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 724. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 725. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Messina, con l'apporto dei docenti della facoltà di ingegneria per le discipline di competenza della stessa (bioingegneria meccanica, ingegneria chimica, biotecnologica): e quelle del Servizio sanitario nazionale, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 726. — Il numero massimo di specializzandi inscrivibili è in atto, in ragione delle strutture didattico-scientifiche disponibili, determinato in numero di otto per ciascun anno di corso.

Art. 727.

Tabella A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia

chirurgica: deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E10X biofisica medica, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F6A anatomia patologica.

B. *Area di biomatematica e meccanica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica in ortopedia e traumatologia.

Settori: K05B informatica, F01X statistica medica, I26A bioingegneria meccanica, I15F ingegneria chimica biotecnologica.

C. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore.

Lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in ortopedia e traumatologia.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale.

E. *Area delle malattie dell'apparato locomotore.*

Obiettivo: lo specializzando deve sapere integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, sapere intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione.

F. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza, con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Aquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

Art. 728.

Tabella B

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve documentare di aver frequentato e svolta la relativa attività in modo seguente:

per almeno mezza annualità in reparto di chirurgia generale;

aver svolto turni di tirocinio in attività di: corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, ecc.;

aver eseguito:

I) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III) almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi dell'applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti) dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1995

Il rettore

95A6614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 novembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Abrogazione del R.D. 14 luglio 1898 n. 404 recante disposizioni per la repressione dell'abigeato e del pascolo in Sardegna, e modificazione dell'art. 636 c.p.».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Bainsizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Mauro Mellini.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 novembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 82, recante nuove misure in materia di sequestri di persone a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Bainsizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Mauro Mellini.

95A6728

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1995.

95A6693

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 6 novembre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 25 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ghiglieri Paola alla sede di Tarquinia (Roma).

95A6657

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (nuove autorizzazioni)

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 630/95 del 24 ottobre 1995

Specialità: «TANRIX».

Confezioni: 10 fiale da 1 dose di vaccino (0,5 ml) + 10 siringhe monouso in confezione separata a base di anatossina tetanica, con inattivazione delle tossine del clostridium tetani con formaldeide e successivo adsorbimento su idrossido di alluminio.

Titolare A.I.C.: «SmithKline Beecham Biologicals S.A.», Rixensart (Belgio).

Rappresentante legale esclusivo per la vendita: società «SmithKline Beecham farmaceutici» S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Numero A.I.C.: 10 fiale da 1 dose di vaccino (0,5 ml) + 10 siringhe monouso in confezione separata 020956049 (in base 10) 0MZJW7 (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale A.T.C.: J07AM01.

(Anatossina tetanica).

95A6716

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1995, n. 593, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 1 - Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l'ottimizzazione dei motori e dei carburanti.

AGIP PETROLI S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 19.200 milioni di lire (comprensive di IVA), di cui 18.000 milioni per le attività di ricerca e 1.200 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 2 - Metodologie e sistemi di controllo dell'affidabilità e dello stato di manutenzione degli autoveicoli.

FIAT AUTO S.P.A. - Torino.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 10.700 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 10.000 milioni per le attività di ricerca e 700 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 4 - Ottimizzazione dei cicli di impianto.

CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD - Napoli.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.109 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 10.370 milioni per le attività di ricerca e 739 milioni per le attività di formazione. In particolare il contratto è limitato allo sviluppo del primo e del secondo sottotema.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 10 - Trattamento disinquinante di scarti industriali, con recupero e riciclo dei metalli contenuti negli stessi.

GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI S.R.L. - Bari.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.250 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 6.250 milioni per le attività di ricerca e 1.000 milioni per le attività di formazione. In particolare il contratto è limitato allo sviluppo del primo sottotema.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 11 - Riduzione delle emissioni da produzioni siderurgiche attraverso tecnologie innovative per il trattamento ed il recupero dei reflui.

C.S.M. - CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contributo è di 10.500 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 9.000 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 13 - Processi di termodistruzione dei rifiuti ad elevata affidabilità e sicurezza.

C.S.M. - CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 19.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 17.500 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 60 mesi.

Non si procede alla scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento dei relativi contratti per le sottoindicate tematiche previste dal Programma nazionale di ricerca considerato a seguito della accertata non convenienza per il Ministero alla esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione:

Tema 3 - Miglioramento delle caratteristiche dei combustibili.

Tema 5 - Depurazione dei fumi per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato.

Tema 9 - Trattamento delle materie plastiche per il riutilizzo quale materia prima nei processi produttivi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito alla affidabilità dei soggetti prescelti, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto *B)* dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati necessari aggiornamenti ai contenuti tecnici delle offerte in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6656

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico del terzo circolo di Bergamo ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. 5869 Sett. II del 23 agosto 1995 il direttore didattico del terzo circolo di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un amplificatore Yamaha e di una piastra doppia meccanica Sony del valore complessivo di L. 490.000 in favore della scuola materna di Celadina, offerti dal sig. Sisto Nicola.

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. 6309 Sett. II del 23 agosto 1995 il direttore didattico del terzo circolo di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Lonoir di 14 pollici, di un lettore cassette VHS Innohit e di un'antennina Cobra del valore complessivo di L. 598.000 in favore della scuola materna di Bergamo, via Trento, offerti dal sig. Capone Raffaele.

95A6667

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 luglio 1995 recante: «Variazione dei coefficienti di calcolo della pensione e di aliquote contributive degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 1° settembre 1995).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «Con effetto dal *10* gennaio 1996 ...», leggasi: «Con effetto dal *1°* gennaio 1996 ...».

95A6675

Comunicato relativo al decreto del direttore generale del Tesoro 7 agosto 1995 recante: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 31 luglio 1995». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, prima colonna, nel secondo comma, ultimo rigo, dove è scritto: «... per i titoli a 366 giorni con scadenza *16* luglio 1996.», leggasi: «... per i titoli a 366 giorni con scadenza *31* luglio 1996.».

95A6601

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300